

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 32 del 27 AGO. 2007

MODIFICHE ALLA DISPOSIZIONE 36 DEL 10/08/2006 RECANTE LE "NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI COMPLESSI ALe 501 - Le 220 - ALe 502 SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 P. Iva 01008081600 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n. 3 pagine





emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione RFI/DTE/CSI – 05499/07 del 06/08/2007 del Responsabile della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica, con cui si propone le modifiche alla disposizione 36/06 del 10/08/2006;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Il testo del punto 3.1.1 – “Provvedimenti particolari di esercizio” della disposizione 36/06 del 10/08/2006 è sostituito dal seguente:

3.1.1 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI ESERCIZIO

La circolazione dei complessi in comando multiplo è ammessa, sia con istradamento sul binario di sinistra/legale che su quello di destra/illegale, alle seguenti condizioni:

- Percorrendo la linea DD Firenze – Roma e v.v. (tra le località Firenze Rovezzano DD – Settebagni) fino alla velocità massima consentita in esercizio (160 Km/h);
- Percorrendo tutte le restanti linee in cui risulta ammessa la circolazione fino alla velocità di 130 Km/h.

Art. 2

“Obblighi”

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano i complessi devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia consegnata la presente Disposizione e lo stesso sia reso edotto dei contenuti della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, i complessi devono essere utilizzati, per le parti non





in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali e delle procedure validati da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

I complessi di cui alla presente disposizione devono essere utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 3

“Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 15 settembre 2007.

Giorgio Di Marco

